

**REGOLAMENTO (CE) N. 1402/2001 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2001**

relativo al rilascio di titoli di riassegnazione per i quantitativi non utilizzati di titoli rilasciati ai fini dell'importazione di banane nell'ambito dei contingenti tariffari per il primo e il secondo trimestre del 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato nuove modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per la gestione dei contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento, applicabili dal 1° luglio 2001.
- (2) Per agevolare la transizione dalle modalità previste dal regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000 ⁽⁵⁾, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 2001, alle nuove modalità di gestione dei contingenti tariffari stabilite dal regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno disporre che siano rilasciati, alle condizioni previste dal presente regolamento, titoli di riassegnazione per i quantitativi non utilizzati di titoli rilasciati nei due primi trimestri del 2001. Allo stesso scopo, e per facilitare la gestione, occorre prevedere che i titoli di riassegnazione abbiano un periodo di validità più lungo di quello normalmente applicabile ai titoli di importazione.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono rilasciati titoli di riassegnazione per i quantitativi non utilizzati di titoli rilasciati nel primo e nel secondo trimestre del 2001 ai fini dell'importazione di banane nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, alle condizioni previste dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 37.

Articolo 2

1. I titoli di riassegnazione sono rilasciati su domanda, secondo il caso, del titolare o del cessionario del titolo o dei titoli parzialmente o totalmente inutilizzati, presentata tra il 20 e il 27 luglio 2001.

2. La domanda di riassegnazione è accompagnata dall'originale o da copia autenticata del titolo o dei titoli parzialmente o totalmente inutilizzati nel corso dei due primi trimestri del 2001, nonché dalla prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione dell'importo di 18 EUR/t.

Le cauzioni relative ai titoli parzialmente o totalmente inutilizzati sono incamerate proporzionalmente ai quantitativi inutilizzati.

La prova della costituzione della cauzione di cui al primo comma non è richiesta per le domande di titolo presentate dagli operatori «nuovi arrivati» registrati in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2362/98.

Articolo 3

La domanda e il titolo di riassegnazione recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo di riassegnazione — regolamento (CE) n. 1402/2001».

Articolo 4

1. I titoli di riassegnazione sono rilasciati immediatamente.

2. I titoli di riassegnazione hanno una durata di validità che decorre dalla data del rilascio effettivo e che scade il 7 gennaio 2002.

Articolo 5

I quantitativi immessi in libera pratica mediante i titoli di riassegnazione rilasciati in applicazione del presente regolamento non sono imputati ai quantitativi disponibili fissati all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001.

Articolo 6

Entro il 31 agosto 2001 le autorità competenti comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande di titoli di riassegnazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.